Sentenza n. 211/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74139 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso, dall'avv. Maurizio D'Ago, C.F. DGAMRZ82D21F839H, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, indirizzo pec: mauriziodago@pec.it numero di fax 0815446949,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 22.6.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente

l’avv. D’Agò e per l’Inps l’avv. Tellone.

Fatto e Diritto

1. Con l’odierno ricorso (omissis) chiede l’accertamento del diritto a percepire la pensione di reversibilità quale orfano inabile maggiorenne del padre (omissis) (omissis)a decorrere dalla data della morte dello stesso (13.3.2019) oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di arretrati.

Il ricorrente deduce di essere affetto da grave patologia psichiatrica invalidante, di essere stato riconosciuto invalido civile totale e di aver sempre vissuto a carico del genitore.

2. Con la memoria di costituzione del 22 ottobre 2024 l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando in particolare la prova dello stato di inabilità alla data del decesso del dante causa, nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti della vivenza a carico e della nullatenenza. L’Istituto ha altresì formulato eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati.

3. All’esito dell’udienza del 15.11.2024, con l’ordinanza n. 133/2024, è stato chiesto un parere medico-legale all’Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro sul seguente quesito: “*se, il Sig. Giulio Santoro, in considerazione delle condizioni dal medesimo denunciate, nonché della documentazione versata in atti ovvero che sarà acquisita dallo stesso organo a ciò espressamente delegato, si trovava all’epoca del decesso del padre (13.3.2019) e si trova*

nell'attualità nella condizione di inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità oggetto della domanda attorea"; nello specifico "*indicare l'esatta diagnosi della patologia di cui era affetto il ricorrente al momento del decesso del padre (13.3.2019) in poi*"; nonché "*indicare, ai fini della corretta perimetrazione della situazione di inabilità permanente al lavoro, se si possa affermare che la patologia fosse tale da rendere il ricorrente inabile a proficuo lavoro in via permanente dalla data del 13.3.2019 in poi*".

4. Le udienze fissate per il 4.7.2026, 21.11.2026 e 16.3.2026 erano rinviate in attesa del parere medico legale dell'Asl.

5. Con la nota del 21.4.2026, all'esito delle operazioni peritali e del relativo contraddittorio, è pervenuto il parere dell'Unità operativa di medicina legale Asl Napoli 1 Centro, che ha osservato quanto segue: "*esaminata la documentazione medica in atti e riportata in relazione, considerato l'esame obiettivo condotto in corso di visita medico-legale, si può ritenere che l'infermità sofferta dal Signor (omissis) sia diagnosticabile come: "schizofrenia cronica con sintomi residuali e obesità di grado medio". Tale patologia, iniziata nel 2014, sussisteva alla data del decesso del genitore dante causa (13.3.2019) e persiste alla data odierna. Ai quesiti posti si può rispondere come segue: a. il Signor Giulio Santoro, alla data del decesso del padre (13.3.2019) si trovava nella condizione d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi*

attività lavorativa, ai fini della concessione della pensione di reversibilità; b. la diagnosi della patologia da cui era affetto il ricorrente al momento del decesso del padre (13.3.2019) è la seguente "schizofrenia cronica e obesità di grado medio"; c. la sua patologia era, al momento del decesso del padre (13.3.2019), di gravità tale da renderlo inabile in via permanente, attualmente la patologia mostra un modesto peggioramento del tutto ininfluente ai fini della decisione".

6. All'udienza del 22.6.2026 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'Inps si è riportata alla memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. Si ricorda che i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità sono previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092. Nello specifico, l'art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, la sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza disponendo che "*Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti*"; l'art. 85 del citato D.P.R. precisa che "*Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni […]*

del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza" e l'art. 86 statuisce che "*le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del […] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata*";

Inoltre, l'art. 22 della legge n. 903 del 21.7.1965 dispone che "*Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età […]*".

L'art. 39 del D.P.R. n. 818 del 26.4.1957, recante "*Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*", prevede che: "*Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692,*

si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".

Infine, l'art. 8 della l. n. 222 del 12.6.1984 titolato "*Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali*", prevede che "*1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

8. Ebbene nel caso in esame il requisito sanitario della grave disabilità è stato accertato dall'Unità di medicina legale dell'Asl di Napoli, le cui conclusioni risultano chiare, complete e coerenti con la documentazione clinica acquisita e non sono state superate da alcun elemento istruttorio di segno contrario. Deve pertanto ritenersi accertato che il ricorrente già alla data del 13 marzo 2019 si trovava in uno stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Anche gli ulteriori requisiti della convivenza a carico e dello stato di nullatenenza risultano sussistenti in base all'ampia documentazione versata in atti (certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di

Napoli e certificato dei redditi rilasciato dall'Agenzia delle entrate).

9. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS non può essere accolta, tenuto conto delle domande amministrative presentate dal ricorrente (il 13.4.2021 e del 17.1.2022) e dell'instaurazione del presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica.

10. Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità quale orfano inabile assoluto a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.

Come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM, sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra è dovuto a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione sino all'effettivo soddisfo.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità quale orfano inabile assoluto a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.

Condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei maturati a far data dalla morte del dante causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in favore del ricorrente nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 22.6.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31.08.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

In sua vece
Il Funzionario
Piera Pagnano

(firma digitale